

PERIZIA DI STIMA

Per il conferimento di beni o servizi in natura

di nr. 45 bitcoin

ex 2465 c.c.

per il conferimento nella società

ORACLIZE S.r.l.

Dott. Stefano Capaccioli



RELAZIONE DI STIMA ex 2465 c.c.

* * *

Il sottoscritto Dott. **Stefano Capaccioli**, nato a Siena il 21 Agosto 1970, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo al n. 411 e Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del D.P.R. 20 novembre 1994 con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato in G.U. n. 77 del 28 settembre 1999 al n. 85.806, con studio posto in Arezzo via de' Cenci 15, con PEC stefano.capaccioli@pec.capaccioli.net esercente l'attività di Dottore Commercialista ha ricevuto incarico da **THOMAS BERTANI**, nato a VERONA (VR) il 29.11.1991 e residente a San Pietro in Cariano (VR) Via Santa Caterina da Siena 22, con C.F. BRTTMS91S29L781X di valutare il conferimento che intende effettuare in una costituenda società.

Il sottoscritto provvedeva quindi alla raccolta dei dati e documenti idonei e necessari alla valutazione.

Lo scrivente espone i risultati cui è pervenuto con la presente relazione, preceduta da brevi note introduttive riflettenti i principi dei quali si è avvalso per l'attribuzione del valore.

THOMAS BERTANI intende conferire nr. **45 bitcoin** e ne chiede la stima.

1. PREMESSA

L'Art. 2464 del codice civile prevede: "1. *Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.* 2. *Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. [...].*"

La nozione di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica è estremamente ampia e attrae qualunque elemento possa avere un valore.

La natura del bitcoin è ampiamente discussa in dottrina ed alcuni negano la natura di bene del bitcoin (A. LODI, *Le Criptovalute*, in Giustizia Civile.com, Giuffrè, Approfondimento del 09 ottobre 2014), mentre altri, a fini civili, considerano i bitcoin quali beni (S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: analisi Giuridica*, Giuffrè, in corso di pubblicazione).

L'interpretazione che nega la qualifica di beni si basa sulla necessaria materialità alla base del concetto di beni, qualificando giuridicamente il bitcoin quale *prestazione di facere*, interpretazione controintuitiva che si basa sul concetto di cosa previsto dall'art. 810 del c.c.

Negare tout court la qualifica di beni per carenza materiale, pur se aderente alla visione dell'impianto codicistico del 1942, non tiene conto delle nuove forme di ricchezza e deve portare ad un'interpretazione non più cristallizzata dell'art. 810 del codice civile, ma che tenga conto dell'evoluzione della società.

L'introduzione della rilevanza delle proprietà immateriali che entrano a far parte del patrimonio dell'individuo porta ad una corrosione della visione corporale, che risulta non più perfettamente in linea con le esigenze della società.

Non per altro, nell'ordinamento comunitario, la tutela della proprietà deve essere posta in relazione al principio generale immanente della tutela della promozione dell'economia di mercato, della libera concorrenza e della libertà degli scambi, che ha come corollario necessario il principio della libera circolazione dei beni. Ciò necessariamente comporta che il concetto di bene di ogni ordinamento giuridico sia riconosciuto dagli altri Stati Membri, con la conseguenza che i diversi sistemi giuridici tenderanno verso un'armonizzazione, ancorché da un punto di vista interpretativo.

La Legislazione Europea, nella sua evoluzione, sta portando ulteriori tendenze e principi che necessariamente dovranno essere tenuti in considerazione ed in particolare

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che riporta all'art. 17: "1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne, e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta" e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Primo Protocollo, art. 1: - Protezione della proprietà – "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni".

Orbene, le interpretazioni operate dalla giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo fanno rientrare e riconoscere le *new properties* (intese quali innovazioni nel concetto di beni) quali beni tanto nella Carta dei diritti fondamentali quanto nella CEDU.

Rileviamo come la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sia stata oggetto di Spiegazioni e all'articolo 17 - Diritto di proprietà, il documento rileva che lo stesso articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, e al quinto comma evidenza: "La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale".

Alcune conclusioni che si possono trarre, utili a questi fini prescindendo dal panorama più ampio dei nuovi beni, derivano anche dal contenuto letterale di tali documenti.

Il concetto di bene in prospettiva comunitaria include la proprietà intellettuale, dato che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà. Si parte quindi dal concetto di proprietà per definire il bene, similmente al *common law*.

In aggiunta il lemma "*diritti analoghi*" crea, legittimando, una categoria di beni immateriali non tipizzati a condizione che abbiano caratteristiche simili alla proprietà intellettuale da cui si possano ricavare utilità patrimoniali o legittime aspettative sulle stesse, definiti sulla base della relazione di esclusiva che il titolare degli stessi può esercitare al fine di esercitare il godimento o l'uso.

Sotto tale prospettiva le *new properties* si possono ritenere codificate nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretate dalla giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo, aprendo scenari interpretativi, anche in relazione al rango delle fonti, per superare la corporalità del sistema codicistico italiano emanato peraltro in un periodo in cui tale esigenze non esistevano. Del resto tale evoluzione interpretativa non appare in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

A tal fine riteniamo di aderire alla teoria evolutiva di considerare le *new properties* (quali i bitcoin) quali beni a fini civili, anche perché l'esperienza ha dimostrato come gli stessi siano sequestrabili e confiscabili (Caso *SilkRoad* ad opera dell'FBI e dell'*US Marshals*).

Il bitcoin può essere definito quale valuta virtuale digitale decentralizzata basata sul *peer-to-peer* e sulla crittografia su una *blockchain* condivisa e non regolamentata, intendendolo quale rappresentazione digitale di un valore non emesso da autorità (centrale o pubblica), non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita, immagazzinata o commercializzata elettronicamente.

L'art. 2464, prevedendo al secondo comma che possono essere conferiti gli elementi dell'attivo suscettibili di un valore, comprende tutto ciò che ha un valore.

Il bitcoin è soggetto ad una valutazione da parte di alcuni operatori ed è scambiato su mercati non regolamentati. Alcuni operatori sono autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza (Bitcoin.de in Germania, Safello in Svezia, Dagensia in Repubblica Ceca) che hanno riconosciuto il bitcoin all'interno dei propri ordinamenti.

Banca d'Italia, con comunicato del 30.01.2015 ha stabilito che le valute virtuali (sia centralizzate sia decentralizzate quali il bitcoin) sono strumenti di pagamento leciti, riconoscendo la legittimità dello strumento.

La valutazione del bitcoin è però soggetta a elevate fluttuazioni, ed a forti rischi per gli utilizzatori e per una disamina completa si rinvia all'analisi dell'European Bank Authority.

2. IDENTIFICAZIONE

La problematica consiste nella relazione tra il soggetto e l'oggetto (unità di conto). La relazione non è diretta, bensì indiretta, attraverso la rete Bitcoin.

Il soggetto non ha alcuna identificazione a priori che ne possa dimostrare le proprietà delle unità di conto, se non il possesso della chiave privata cui quella criptovaluta è collegata o il possesso di idonee chiavi per disporre delle unità di conto.

Orbene, il possesso della chiave privata è il titolo di proprietà dell'unità di conto.

Il bitcoin ha un collegamento debole con il soggetto che resta riservato.

Il soggetto che vuole dimostrare di essere il possessore di quelle unità di conto virtuali e decentralizzate passa per la necessaria dimostrazione che è a lui riferibile quella determinata chiave privata che ha generato quella chiave pubblica e quell'indirizzo.

È possibile altresì procedere ad un sistema di identificazione sulla base della capacità di movimentare i bitcoin da un indirizzo bitcoin ad un altro indirizzo bitcoin.

Lo scrivente, in data 20.03.2015 h. 18:16 ha verificato l'indirizzo bitcoin n. **1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA** che contiene nr. 45 bitcoin provenienti da due transazioni:

1. La prima transazione è iscritta nel blocco nr. 348396 del 2015-03-20 alle 08:45:29 e analizzata in data odierna qui: <https://blockchain.info/it/block-index/809007> per quaranta *bitcoin*, provenienti da diversi indirizzi, ed in particolare da:

1GN6WDA7zyaEtoLPDsmroLCEdbZoQZ3FMz (2.67376596 BTC - Output)
1FyR5QWbcDPc9x1n7UuBQQbEzTjNY6y4qB (0.0020258 BTC - Output)
166tNcPhUiT8eFbEuxBTa438KEXgh9GHwX (0.0761846 BTC - Output)
1B8yoJy63ztvArHwBob8qKsQeHV9oLt3dy (0.01395198 BTC - Output)
1AiCyoaYbdoSxDQoS5sQGTg8EJ2oudVgda (14.9999 BTC - Output)
12nWoQ1q8AWFLgBFSrQ6gypP9WGHUp9kDU (0.01017114 BTC - Output)
1K9CWejqeEMUUpEK4eCVPNUJzQnSNFNne (25.934 BTC - Output)
15pcGnBBiWkKPoEeb64q39x9gTC1yEiaFJ (0.00109977 BTC - Output)
12dp5XdXWC1YY7zX1XS665QPXTLxreTbH8 (0.00201473 BTC - Output)
1NcZKUWeKRvwiV1wnDESok8B8sARC9Yuzw (0.01010224 BTC - Output)

E trasferiti a:

1hRqASQCsSRp5HHfdYMpmp986GEUruLLH - (Spesi) 0.01001622 BTC
1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA - (Non spesi) 40 BTC
1BcXa8rNDs7eBAhzGmZNMw3PySj7ZiQVow - (Non spesi) 3.663 BTC
1J2p1NzaXJjBuawcLU4FYsYKvRwvdy8EQz - (Non spesi) 0.05 BTC

2. La seconda transazione è iscritta nel blocco nr. 348193 del 2015-03-18 alle 22:27:43 e analizzata in data odierna qui: <https://blockchain.info/it/block->

Perizia di Stima

index/813010 per cinque *bitcoin*, provenienti da un unico indirizzo:

13f122AGt1EwB6FgYaAY2SPdtWx6Ca47kb (9.9995 BTC - Output)

E trasferiti a:

1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA - (Non spesi) 5 BTC

1CCH1BvFGSvubCybFR8CK6SD2LEmw4XsFk - (Spesi) 4.9405 BTC

1EyRqAY5dLXTwDKiSZqxj3yaZMez2FVEH1 - (Spesi) 0.059 BTC

Il tutto verificato come da schermata:

The screenshot shows the Bitcoin address page for 1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA on the blockchain.info website. The page displays the address, its hash, and a QR code. It also shows a list of transactions, including the one from the address 13f122AGt1EwB6FgYaAY2SPdtWx6Ca47kb, which is highlighted with a green arrow. The transaction details show it is a non-spending transaction (Non spesi) for 5 BTC, with a commission of 0 BTC and a size of 260 bytes, dated 2015-03-18 20:28:23. Other transactions listed include outputs from various addresses and inputs to the current address.

Detti acquisti sono stati effettuati sul sito www.bitcoin.de (venditore **Bitcoin Deutschland AG**, Herford Germany, società che agisce quale agente di FIDOR BANK AG, autorizzato da BaFin - *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) da parte di THOMAS BERTANI, come da documentazione agli atti, ed in particolare è dimostrabile detta provenienza da:



Perizia di Stima

HOME | MARKETPLACE | CHART | NEWS | FORUM | FAQ | PRESS | CONTACT | 13:47

bitcoin.de
Bitcoin-Marketplace - Made in Germany

BTC: 0.04499 (0.04499) +
my Bitcoin.de

« to the overview

Deposit and disbursement of Bitcoins

DEPOSIT | DISBURSEMENT

transfer BTC

Amount *

Receiving address *

Current password *

Comment (will not be transferred)

Voluntary network fee

Request mTAN

Your daily disbursement limit is **45 BTC** For the payment you still have **0.04499 BTC** available today. The minimum amount for a disbursement is 0.05 BTC.

Important: Don't transfer BTC to the address a transfer from bitcoin.de originated from. The sender address of a transfer is not connected to your bitcoin.de account. If you want to receive bitcoins, make sure the sender uses a deposit address which is connected to your account. Services like e.g. SatoshiDice can't be used with your online wallet. Bitcoin.de isn't responsible and will not provide compensation for any loss you suffer in case of infringement.

However, should there be any reverse transfers you can apply for investigation. For this purpose, you need to pay (irrespective of the bitcoin sum) €29.95 in advance as labor compensation. Nevertheless, even with an investigation, a refund of the BTC reverse transfer cannot be guaranteed.

Read and confirmed by bertani on 3/18/15 9:20 PM

The processing of disbursements usually takes place within a few minutes, in exceptional cases within a few hours. Therefore, the online wallet of Bitcoin.de is not suitable for time-critical transfers. For payment processes in the Internet, please rather use an online wallet such as blockchain.info or your own bitcoin wallet on your PC or smartphone.

To confirm the disbursement, we will send a mTAN to +393458099388.
Please note: To change your mobile number subsequently, you have to make a money transfer from your verified bank account.

As a faster and more secure alternative to the mTAN/SMS process, we suggest to use the 2-Factor-Authentication which you can active on the >> settings site. 2-Factor-Authentication increases the safety of your bitcoin.de account!

Transfer history

| Date | Amount | plus Network fee | Comment | Address |
|-----------------|--------|------------------|---------|--|
| 3/20/15 8:56 AM | 40 BTC | 0.000010 BTC | | 1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA show TXID ^ |
| | | | | 421886a193288bd8063882b8154fb7b3902182ecd78a258ceb0d88ca8f01aa2f (to Blockchain) |
| 3/18/15 9:21 PM | 5 BTC | - | | 1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA show TXID ^ |
| | | | | d2bff23897426aa5ff9335370a71b4399187d7936bbcd0f463c807cb1d499e86 (to Blockchain) |


Per dimostrare il possesso della chiave privata che permette di controllare i fondi dell'indirizzo 1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA, senza dover rivelare la chiave stessa, procediamo firmando un messaggio arbitrario e verificando che la firma in questione sia verificata per l'indirizzo sopra riportato.

Scegliamo come messaggio "Fondi di Thomas Bertani per Oraclize srl" e utilizziamo la funzione "Sign message" di Bitcoin-qt (il sistema di firma è il medesimo del sistema Bitcoin - ECDSA sulla curva secp245k1), ricaviamo la seguente firma:


IEzq/dIOIC9Rpts2fBgfUhzOUATXOHYMR4tDGwyCeF7qU4prSed15IPXbrchoOpfiP8IISsNWUSCzPdLVITcXvw=



Perizia di Stima



Procediamo ora alla verifica della firma con la funzione "Verify Message", forniamo l'indirizzo, il messaggio firmato e la firma. Come mostrato nell'immagine sotto la firma è stata ritenuta valida per l'indirizzo fornito, questo significa che THOMAS BERTANI è in possesso della chiave privata dell'indirizzo stesso.




Perizia di Stima

A tal punto lo scrivente ritiene dimostrato il possesso della chiave privata che consente il controllo dei *bitcoin* da parte di THOMAS BERTANI e si procede alla stima.

3. STIMA

Per procedere alla stima del suddetto bene dichiarato di aver seguito i seguenti criteri: VALORE NORMALE derivante dalle quotazioni sui mercati non regolamentati dedotto di una percentuale a titolo prudenziale in relazione alle oscillazioni.

Lo scrivente ha preso in data 24/03/2015 h. 10:36 le quotazioni dal sito www.bitcoin.de, società che opera quale agente di Fidor Bank AG che sono le seguenti:



A fini prudenziali lo scrivente stima i bitcoin conferiti con una riduzione del 5% in considerazione della volatilità delle quotazioni e quindi valuta i bitcoin in euro 244,75 meno il 5% pari a **euro 232,50**.

Nr. 45 bitcoin x 232,50 euro = **euro 10.462,50**.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto e dei criteri di stima adottato, i bitcoin oggetto di conferimento presenti sull'indirizzo 1CXGwYxPo7SANCjuJNC3f16MZN2NjhKvxA hanno una valutazione non inferiore a € 10.462,05 e a norma degli artt. 2465 e 2343 del codice civile il valore stimato non è inferiore al capitale sociale di euro 10.000,00 della costituenda società ORACLIZE S.r.l.

Arezzo, 24.03.2015

Il Perito – Revisore Contabile
Dott. Stefano Capaccioli

Bibliografia

1. S. CAPACCIOLI, *Introduzione al trattamento tributario delle valute virtuali: criptovalute e bitcoin*, su “Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Edizioni CEDAM, – n. 1/2014, pag. 27-68.
2. S. CAPACCIOLI, *VAT & bitcoin – are bitcoin exchange transactions exempt from the VAT Directive?*, in Blog of Durham European Law Institute, June 24, 2014 <http://delilawblog.wordpress.com>
3. S. CAPACCIOLI, *Criptovalute, bitcoin e IVA* su “Il Fisco”, n. 27/2014 Edito da Il Fisco - WKI Ipsoa pagg. 2671-2678.
4. S. CAPACCIOLI, *Value Added Tax & bitcoin: a summary*, in Bitcoin Magazine 09.09.2014 - <http://bitcoinmagazine.com/16197/value-added-tax-vat-bitcoin-summary/>
5. S. CAPACCIOLI, *VAT & BITCOIN: Update from Bruxelles*, in Bitcoin Magazine, 26.09.2014 - <http://bitcoinmagazine.com/16810/vat-bitcoin-update-bruxelles/>
6. S. CAPACCIOLI, *VAT & bitcoin*, su EC Tax Review, Kluwer Law, Volume 23 (2014), Issue n. 6. pagg. 361-362
7. S. CAPACCIOLI, *Riciclaggio, antiriciclaggio e bitcoin*, su “Il Fisco”, (in uscita a Dicembre 2014 nr. 46/2014) Edito da Il Fisco - WKI Ipsoa
8. S. CAPACCIOLI, *Bitcoin, focus in Uk, Usa e Russia*, in Italia Oggi, 8 dicembre 2014, Pag. 30.
9. S. CAPACCIOLI, *Central Bank of Italy Declares Virtual Currency Exchanges Are Not Subject to AML Requirements*, in Bitcoin Magazine, February 4, 2015 <http://bitcoinmagazine.com>.
10. S. CAPACCIOLI, *Bankitalia: strumenti di pagamento del tutto leciti*, Italia Oggi, 3 Febbraio 2015, Pag. 27
11. S. CAPACCIOLI, *Criptovalute and bitcoin: Analisi Giuridica*, Giuffrè Editore, 2015, in corso di pubblicazione, pp 350.
12. LODI, A., *Le Criptovalute*, in Giustizia Civile.com, Giuffrè, Approfondimento del 09 ottobre 2014.

Riferimenti

1. BANCA D'ITALIA, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”*, 30.01.2015, in http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf (sito web consultato, e documento disponibile online, il 7 marzo 2015)
2. BANCA D'ITALIA, *Comunicazione del 30 gennaio 2015 –Valute virtuali*, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf (sito web consultato, e documento disponibile online, il 7 marzo 2015),
3. BANCA D'ITALIA - UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015, http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf (sito web consultato, e documento disponibile online, il 7 marzo 2015).